

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale

#### **Art. 281-septies Rimessione della causa al giudice monocratico.**

Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché provveda, quale giudice monocratico, a norma degli [articoli 281-quater](#), [281-quinquies](#) e [281-sexies](#).